



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE **DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO** **UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI**

IPOSTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZO DEL FUA 2005 E L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2005

In data 15 settembre 6, 7 e 26 ottobre, 24 novembre 2005, 12 e 13 gennaio 2006 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M.11 luglio 2003 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTI gli artt.4, comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 "comparto ministeri" e 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO l'art. 4 del vigente CCIA, concernente il FUA;

VISTO l'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione – sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO l'accordo di concertazione sui criteri di conferimento revoca e valutazione degli incarichi relativi alle Posizioni Organizzative del 29 luglio 2005;

VISTA la richiesta di integrazione FUA per l'anno 2005 del 17 giugno 2005;

VISTA la successiva nota integrativa del 3 novembre 2005;

CONSIDERATO che il FUA per l'anno 2005 è costituito da €1.605.112,00 di quota fissa comprensiva anche della quota da riassegnare all'AIFA e che di quota variabile è stata riassegnata in assestamento la somma di €1.197.961,00 notevolmente inferiore rispetto a quanto spettante;

CONSIDERATO inopportuno differire ulteriormente la definizione dell'accordo;

RITENUTO di utilizzare comunque tutte le somme attualmente disponibili in attesa dell'ulteriore riassegnazione delle somme spettanti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si impegna ad adottare ogni necessaria iniziativa per recuperare le somme non riassegnate sul FUA 2005 e, ove ciò non avvenisse, a richiedere all'organo di vertice politico pro-tempore un pari incremento degli importi di cui chiedere la riassegnazione ai sensi dell'art. 7 della legge 362/1999;

VISTO il D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2005 con il

quale è stata riassegnata sul capitolo 3480 la somma di € 19.964.2002,00 per le finalità di cui all'art.7 legge 362/99;

VISTO l'accordo di amministrazione per l'applicazione dell'art.7 della legge 362/99 al personale non dirigente per l'anno 2004 del 20 maggio 2005;

VISTO il D.M. 11 luglio 2003 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e la concertazione, a livello di amministrazione, del personale dirigente ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 27 ottobre 2003 dal Capo del Dipartimento dell'innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

CONVENGONO :

TURNAZIONI

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996.

Detta indennità spetta per ogni turno di lavoro prestato dopo le ore 14.00.

In particolare, per gli uffici centrali spetta al personale addetto ai servizi di funzionamento ed assistenza agli impianti e servizi generali, ivi compresi gli autisti, al Centro Stampa, all'Ufficio Cifra ed al Centralino telefonico, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per una durata non inferiore al mese.

L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili.

Al personale degli uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente protocollo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex L. 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 5,16
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82;

REPERIBILITA'

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

Fra il personale degli uffici centrali è erogata anche a 2 unità assegnate all'Ufficio Nato/Ueo per un massimo di 2 turni mensili di 12 h. pro-capite.

RISCHIO SANITARIO

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico – ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione - impiegato in attività di

controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza.

INDENNITA' DI LOCALITA' DISAGIATA

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro, del PIF di Taranto, del punto visita dipendente dall'USMAF di Palermo operante presso l'aeroporto "Falcone – Borsellino".

INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro, del PIF di Taranto, del punto visita dipendente dall'USMAF di Palermo operante presso l'aeroporto "Falcone – Borsellino".

INDENNITA' PER CENTRALINISTI NON VEDENTI

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

A ciascuna delle posizioni organizzative individuate è destinata la quota individuale di euro 1.032 per un importo complessivo comunque non superiore a 160.000 euro.

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

Utilizzare le residue disponibilità del FUA per corrispondere a tutto il personale un compenso globale finalizzato a remunerare e mantenere l'efficienza e la qualità dei servizi, da attribuirsi in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2005 ovvero alla successiva data di assunzione, secondo i criteri per la corresponsione dell'indennità di amministrazione, ex art. 34 all. B tab. 1 CCNL 1995.

Le parti decidono, di istituire un apposito tavolo tecnico, immediatamente dopo la firma dell'accordo, per la verifica di tutti gli istituti previsti nell'accordo FUA.

In particolare il tavolo analizzerà le posizioni organizzative conferite nell'anno 2005 al fine di segnalare possibili anomalie derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri contrattuali per eventuali correttivi e per la verifica della possibilità di una graduazione per l'anno 2006.

Le parti convengono inoltre:

1) per poter procedere alla corresponsione dei compensi derivanti dai suddetti istituti e in attesa che siano riassegnate sul FUA le somme ulteriormente spettanti, di utilizzare una quota pari ad € 800.000,00 dell'importo riassegnato sul Capitolo 3480 con DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2005.

Le parti si impegnano ad utilizzare una somma equivalente, una volta ottenuta la riassegnazione, secondo quanto stabilito nei punti C e D dell'accordo del 20 maggio 2005 citato in premessa.

2) di utilizzare il rimanente importo di cui al citato D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i criteri previsti per la remunerazione della produttività collettiva e in base alla posizione economica rivestita nell'anno 2005, secondo i seguenti ulteriori criteri:

- a) compensazione con eventuali altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero, nel rispetto del fine di armonizzazione;
- b) riduzione, altresì, di tali emolumenti in relazione ai giorni di assenza per aspettativa o per altri titoli comportanti la totale perdita degli assegni nonché per le assenze per dottorati di ricerca e titoli assimilabili.

Il presente accordo si applica a tutto il personale in servizio presso il Ministero della salute compreso il personale con contratto subordinato a tempo determinato ed il personale comandato da altre amministrazioni.

Le parti si impegnano, altresì, a partire dal 1° gennaio 2006, al fine di incentivare la disponibilità a svolgere l'attività di protocollo informatico e di archivio, garantendo la continuità di un servizio essenziale per l'efficace svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, a destinare una quota dell'importo di cui ai punti C e D dell'accordo del 20 maggio 2005, per remunerare il personale adibito esclusivamente e congiuntamente a tale attività con un compenso individuale annuo lordo pari ad € 1.000,00 calcolato in funzione della presenza effettiva e della prestazione lavorativa pomeridiana. Le parti provvederanno a verificare preventivamente e congiuntamente il numero dei dipendenti destinatari di tale compenso.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'accordo definitivo entro il 31 gennaio 2006